



Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia, da società del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità.

Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente forniti. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.

Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo MONDIAL ASSISTANCE in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia. - Servizio Privacy - P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia. Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n.35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società
- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L'Impresa Assicuratrice è Mondial Assistance Europe N.V.

- Sede Legale
Poeldijkstraat 4, CAP 1059 VM Amsterdam PAESI BASSI
Capitale Sociale sottoscritto € 42.282.840, di cui versato € 30.963.939
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664.

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni da De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) e dall'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567, Registro Imprese di Amsterdam nr. 33124664

- Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07089870963, Rea 1934785

- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 24 giugno 2010, al nr. I.00086, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I.

2) Informazioni Relative al Contratto
- Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

- Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Servizio Qualità

Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia) fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@mondial-assistance.it
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:

ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA (Italia)
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarica, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3) Informazioni in Corso di Contratto
- Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

AVVERTENZA
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. DEFINIZIONI

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto d'assicurazione.
BAGAGLIO: l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio per il fabbisogno personale.

CENTRALE OPERATIVA: la struttura organizzativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

DOMICILIO: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

EUROPA: i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto (limitatamente alle destinazioni Mar Rosso), Giordania, Iran, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Yemen.

FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di parentela) dell'Assicurato.

FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

GUASTO: ogni evento imprevisto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante.

INCIDENTE: l'evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l'immobilizzazione immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o per il veicolo.

INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'invalidità temporanea.

ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

MALATTIA: l'alterazione dello stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

MONDIAL ASSISTANCE: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia - che identifica la Società stessa.

la federazione Russa, i Paesi non ricompresi nelle definizioni d'Italia ed Europa (per l'Egitto, rientrano nella definizione i pacchetti con destinazione "Navigazione sul Nilo")

MONDO: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

RESIDENZA: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SINISTRO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

2. DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
per "Annullamento viaggio" e per "Informazioni Turistiche e consulenza sanitaria"
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;

- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto;

per "Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura" - "Bagaglio" - "Assistenza legale in viaggio" - "Assistenza per i familiari non viaggianti" - "Interruzione soggiorno"

- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di 60 gg.

- per i residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza

Mr/Ms

Date viaggio

Destinazione



CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE HPI PLUS

POLIZZA n. 186601

Garanzie

Annullamento Viaggio

Interruzione Soggiorno

Informazioni Turistiche e Consulenza Sanitaria

Assistenza in Viaggio e Pagamento Spese di Cura

Bagaglio

Assistenza al Veicolo

Assistenza Legale in Viaggio

Garanzie Assicurative per i Parenti non viaggianti

AVVERTENZA

Prima di partire stampare il presente Certificato Assicurativo e portarlo con se durante il viaggio

sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- per il periodo compreso nelle date d'inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di **60** giorni a partire dalla data d'inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Normativa Particolare" per le singole garanzie.

per "Assistenza al veicolo"

- dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio fino al momento della partenza e, comunque, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data d'inizio del viaggio se il veicolo utilizzato dall'Assicurato è immatricolato in Italia da non più di 10 anni.

3. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

4. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

--- Avvertenza ---

5. IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per lui deve:

- dare avviso a Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia - secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Mondial Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

6. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

7. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpatore, o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- c) anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti.
- d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- f) fallimento del Vettore o dell'agenzia di Viaggio;
- g) un evento provocato dolosamente o per grave incuria dell'Assicurato;
- h) nel caso di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
- i) quarantene.

NORMATIVA PARTICOLARE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

Art. 1.1 - OGGETTO

MONDIAL ASSISTANCE rimborsa all'Assicurato, a tutti i suoi familiari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare certificazione, figli, madre, padre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela dell'Assicurato) ed a "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la polizza nr. 186601, la penale applicata contrattualmente da Hotelplan, per rinuncia al viaggio determinata da cause o eventi imprevedibili, documentabili ed indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, che colpiscono direttamente l'Assicurato, un suo familiare, il titolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.

Art. 1.2 - SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- a) **senza deduzione di alcuno scoperto** per rinunce a seguito di ricovero ospedaliero o decesso;
- b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:
 - b.1 del **15%**, con un minimo in ogni caso di € 50,00, se l'Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia, così come indicato al successivo **art. 1.6 – In caso di sinistro**;
 - b.2 del **30%**, con un minimo in ogni caso di € 100,00 in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è stata inoltrata entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio;

- b.3 del **30%**, con un minimo in ogni caso di € 100,00 nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero, qualora non venga consentito a MONDIAL ASSISTANCE l'accertamento, tramite medico fiduciario della compagnia, dello stato di salute della persona la cui infermità è all'origine della rinuncia.

Art. 1.3 - ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 7 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- a) cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- b) cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione.

Art. 1.4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di **€ 100.000** per pratica;
- b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 1.1 – Oggetto, MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;
- c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;
- d) MONDIAL ASSISTANCE ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;
- e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di MONDIAL ASSISTANCE di effettuare un controllo medico.

Art. 1.5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al fruito del primo servizio contrattualmente previsto.

- Avvertenza -

Art. 1.6 - IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve:

- a) **entro le ore 24 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'evento inoltrare a MONDIAL ASSISTANCE denuncia telefonica al numero 02.26609.830 (attivo 24 ore su 24) o via Internet sul sito www.ilmiosinistro.it**, indicando:
 - cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
 - circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
 - data di partenza prevista;
 - costo del viaggio per persona;
 - numero di polizza: **High Protection Insurance PLUS nr. 186601**;
 - numero di pratica Hotelplan (riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da Hotelplan presso l'agenzia prima del viaggio);
 - in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell'assicurato e della persona la cui malattia è all'origine della rinuncia al viaggio, per consentire l'accertamento da parte del medico fiduciario di MONDIAL ASSISTANCE. A seguito della denuncia verrà rilasciato all'assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni a MONDIAL ASSISTANCE.
- b) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque **entro 10 giorni** far pervenire a Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO:
 - documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
 - documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia;
 - contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
 - estratto conto di prenotazione e di penale emessi da Hotelplan, in copia.

2. INTERRUZIONE SOGGIORNO

2.1 OGGETTO

In caso di :

- a) **rientro sanitario dell'Assicurato**, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia **Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura**, alla voce "Trasporto sanitario" **oppure**
- b) **rientro anticipato** a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia **Assistenza in viaggio e Pagamento Spese di cura** alla voce "Rientro anticipato".

Mondial Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro al domicilio/residenza, con le seguenti modalità:

- per il caso previsto al punto "a" il rimborso è riconosciuto all'Assicurato malato od infortunato ed

anche all'eventuale compagno di viaggio, se il rientro è contestuale ed è effettuato a carico della Centrale Operativa;

- per il caso previsto al punto "b", il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente.
- il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (in caso di tours l'intero servizio, con esclusione dei voli d'andata e ritorno). Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui è effettuato il viaggio di ritorno e quello originariamente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

2.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data d'inizio del viaggio, con il fruito del primo servizio contrattualmente previsto, ed è operante fino al termine del viaggio, con un massimo di **60** giorni.

- Avvertenza -

2.3 IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso scritto a **Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia** - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO entro **5 giorni** dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero di polizza **High Protection Insurance PLUS nr. 186601** ed allegando, inoltre:

- documentazione attestante la ragione del rientro anticipato;
- fatture/ricevute delle spese eventualmente sostenute, in originale.

3. INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA

3.1 OGGETTO

Chiamando il numero verde della Centrale Operativa **800 012519**, l'Assicurato può richiedere informazioni riguardanti:

- vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate;
- rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta);
- alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell'acqua, bevande consigliate);
- clima (piovosità, stagioni, temperature);
- reperibilità medicinali;
- medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.

3.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino al fruito del primo servizio contrattualmente previsto.

4. ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE DI CURA

4.1 - OGGETTO

4.1.1. Assistenza sanitaria 24 h

PRESTAZIONE	MASSIMALE ASSICURATO				
	Italia	Europa Mediter-raneo	Mondo	Federaz. Russa	USA Canada Caraibi
a) consulenza medica telefonica Quando, a seguito di malattia o infortunio, occorre accertare lo stato di salute dell'Assicurato, Mondial Assistance mette a disposizione il Servizio di Guardia Medica della Centrale Operativa per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell'Assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore;	✓	✓	✓	✓	✓
b) invio di un medico in caso di urgenza Quando, in seguito ad una consulenza medica, emerge la necessità che l'Assicurato, in viaggio in Italia, si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa provvede ad inviare sul luogo dell'evento uno dei medici convenzionati. Nel caso d'indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l'urgenza della prestazione, la Centrale Operativa organizza il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi;	✓	--	--	--	--
c) segnalazione di un medico specialista all'estero Quando, in seguito ad una consulenza medica, emerge la necessità che l'Assicurato, in viaggio all'estero, si sottoponga ad una visita specialistica, la Centrale Operativa provvede alla segnalazione del nome di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;	--	✓	✓	✓	✓
d) Trasporto sanitario d.1 – Trasporto in ambulanza In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;	✓	✓	✓	✓	✓
d.2 – Rientro sanitario Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio/residenza in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della prestazione è interamente a carico di Mondial Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 4.2.2. – scelta dei mezzi di trasporto/DISPOSIZIONI COMUNI;	✓	✓	✓	✓	✓

PRESTAZIONE	MASSIMALE ASSICURATO				
	Italia	Europa Mediter-raneo	Mondo	Federaz. Russa	USA Canada Caraibi
d.3 – Esclusioni Mondial Assistance non effettua il trasporto sanitario per le infermità o lesioni curabili in loco o nel corso del viaggio, e che comunque non ne impediscono la prosecuzione. Sono altresì esclusi: - le malattie croniche, neuro psichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; - lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno; - gli infortuni o malattie derivanti da abuso d'alcolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o d'allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; - le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali; - tutti i casi previsti dagli artt.7- <i>Esclusioni comuni a tutte le garanzie e 4.2.1. – Esclusioni;</i>	✓	✓	✓	✓	✓
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio Se l'Assicurato ha usufruito della prestazione "Rientro sanitario" di cui al precedente comma d.2, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rimpatrio per un familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri compagni di viaggio, purché assicurati, per un massimo di due persone;	✓	✓	✓	✓	✓
f) spese di soccorso, salvataggio e recupero Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito d'infortunio ed a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale;	Max € 500 per pax	Max € 500 per pax	Max € 500 per pax	Max € 500 per pax	Max € 500 per pax
g) rientro accompagnato di minori In caso d'impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui in viaggio, purché assicurati, Mondial Assistance mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato stesso o da un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in 1. a classe) per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio/residenza in Italia. Mondial Assistance rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori	✓	✓	✓	✓	✓
h) invio medicinali urgenti Mondial Assistance provvede all'invio dei medicinali (purché in commercio in Italia) necessari alla salute dell'Assicurato e non reperibili in loco, dopo che il Servizio di Guardia Medica della Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;	--	✓	✓	✓	✓
i) invio messaggi urgenti Quando l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia Mondial Assistance provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi;	✓	✓	✓	✓	✓
j) interprete a disposizione Quando l'Assicurato è degente in ospedale a causa d'infortunio o malattia ed è necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le Autorità locali, Mondial Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese;	--	Max € 500	Max € 500	Max € 500	Max € 500
k) traduzione della cartella clinica Qualora l'Assicurato lo richieda, Mondial Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà	--	✓	✓	✓	✓

PRESTAZIONE	MASSIMALE ASSICURATO				
	Italia	Europa Mediter-raneo	Mondo	Federaz. Russa	USA Canada Caraibi
solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003;					
l) spese di viaggio di un familiare In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni all'estero ed a 5 giorni in Italia (48 ore in ogni caso se minore o portatore di handicap), Mondial Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso l'Assicurato.	✓	✓	✓	✓	✓
Mondial Assistance rimborsa le spese soggiorno:	Max €100 al giorno per max 5 gg.	Max €100 al giorno per max 5 gg.	Max €100 al giorno per max 5 gg.	Max €100 al giorno per max 5 gg.	Max €100 al giorno per max 5 gg.
m) spese di prolungamento soggiorno Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito di malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciato alle Autorità locali), Mondial Assistance rimborsa le spese supplementari d'albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato e per i suoi familiari (o per un compagno di viaggio) purché assicurati;	Max € 250 per pax	Max € 250 per pax	Max € 250 per pax	Max € 250 per pax	Max € 250 per pax
n) rientro a domicilio/residenza dell'Assicurato convalescente Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio/residenza alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Mondial Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano;	✓	✓	✓	✓	✓
o) rientro della salma Mondial Assistance, in caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e d'inumazione. È compreso nella presente garanzia anche l'eventuale viaggio A/R di un familiare (aereo in classe economica o treno in prima classe) per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate;	✓	✓	✓	✓	✓
p) rientro anticipato Se l'Assicurato è costretto ad interrompere il viaggio a causa del decesso o del ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, Mondial Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a carico le relative spese, il rientro potrà essere effettuato utilizzando aereo di linea/charter in classe economica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) per un massimo di 48 ore;	Max € 500	Max € 1.300	Max € 1.300	Max € 1.300	Max € 1.300
q) anticipo spese di prima necessità Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, egli potrà richiedere a Mondial Assistance un anticipo di denaro, a titolo di prestito. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare a Mondial Assistance delle garanzie bancarie da quest'ultima ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire a Mondial Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;	--	Max € 5.000	Max € 5.000	Max € 5.000	Max € 5.000
r) protezione documenti Nel caso in cui vengano smarriti o rubate le carte di credito, libretti di assegni, traveller's cheques dell'Assicurato, Mondial Assistance, su precisa richiesta alla propria Centrale Operativa e previa	--	✓	✓	✓	✓

PRESTAZIONE	MASSIMALE ASSICURATO				
	Italia	Europa Mediteraneo	Mondo	Federaz. Russa	USA Canada Caraibi
comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;					
s) rimborso spese telefoniche Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Non sono coperte da assicurazione le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.	--	Max € 100	Max € 100	Max € 100	Max € 100

4.1.2 - PAGAMENTO SPESE DI CURA

PRESTAZIONE	MASSIMALE ASSICURATO				
	Italia	Europa Mediteraneo	Mondo	Federaz. Russa	USA Canada Caraibi
a) Oggetto Mondial Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede: • al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche	Max € 5.000	Max € 50.500	Max € 50.500	Max € 70.000	Max € 90.500
• al rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica; addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio.	di cui max € 1.000	di cui max € 10.500	di cui max € 10.500	di cui max € 30.000	di cui max € 10.500
Nei casi in cui Mondial Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Non è richiesta la preventiva autorizzazione di Mondial Assistance per spese mediche e/o farmaceutiche d'importo pari o inferiore all'equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia ed € 300,00 per i viaggi all'estero, mentre tale autorizzazione è sempre richiesta per le spese relative a ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici. Mondial Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.					
Mondial Assistance provvede altresì, entro il limite del massimale assicurato: - al rimborso delle spese mediche sostenute dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di infortunio verificatosi in viaggio, purché sostenute entro 60 giorni dal rientro;	Max € 100	Max € 500	Max € 500	Max € 500	Max € 500
- al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti;	Max € 100	Max € 100	Max € 100	Max € 100	Max € 100
b) Limitazioni b.1 Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo assicurato.	Max € 50 al giorno	Max € 200 al giorno	Max € 200 al giorno	Max € 200 al giorno	Max € 200 al giorno

b.2 Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell'Assicurato.
b.3 Mondial Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese di Cura" anche più volte nel corso del viaggio, fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona.

c) Esclusioni
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
- dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- delitti dolosi tentati o compiuti dall'Assicurato, suicidio o tentato suicidio;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- malattie neuropsichiatriche, forme maniacali e forme depressive, stati paranoici, schizofrenia, alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immuno-deficienza acquisita (AIDS);
- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
- visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso del viaggio;
- cure ortodontiche e di parodontopatie di protesi dentarie;
- cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in

genere;
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta;
- partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- tutti i casi previsti dagli artt.7- Esclusioni comuni a tutte le garanzie e 4.2.1. - Esclusioni;

4.2 DISPOSIZIONI COMUNI

4.2.1 Esclusioni

Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Mondial Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo pari o inferiore all'equivalente di € 300,00 per i viaggi all'estero ed € 150,00 per i viaggi in Italia.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Mondial Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso s'impegna a restituire a Mondial Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati.

Le prestazioni d'assistenza non sono dovute:

a) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;

b) quando l'Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario. In questo caso Mondial Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;

c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Mondial Assistance, di una delle prestazioni d'assistenza previste;
 - viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici;
 - espianto e/o trapianto di organi;
 - guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
 - atti dolosi o di pura temerarietà dell'Assicurato;
 - sciopero, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, a meno che l'Assicurato possa provare che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
 - prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
 - viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
- Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie e gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.

4.2.2 Scelta dei mezzi di trasporto

Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di polizza, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Mondial Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea in classe economica;
- treno in prima classe e/o vagone letto;
- traghetto;
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore;
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

4.2.3 Doppia assicurazione

Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

4.2.4 Responsabilità

Mondial Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di:

- cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni.

4.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

Le garanzie Assistenza sanitaria 24h e Pagamento Spese di Cura sono valide dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di 60 gg.

- Avvertenza -

4.4 IN CASO DI SINISTRO

4.4.1 Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo;

b) numero di polizza **High Protection Insurance PLUS nr. 186601**;

c) tipo di intervento richiesto;

d) dati dell'Ospedale in caso di ricovero (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);

e) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. +39 02 26 609.285
Fax +39 02 70 63 00 91

4.4.2 Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute l'Assicurato deve darne avviso scritto a **Mondial Assistance Europe N.V. - Rappresentanza Generale per l'Italia** - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO entro **5 giorni** dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici, codice fiscale e recapito temporaneo;
b) numero di polizza **High Protection Insurance PLUS nr. 186601**;
c) circostanze dell'evento;
d) certificazione medica o documentazione attestante l'evento, in originale;
e) spese effettivamente sostenute, in originale.

5. BAGAGLIO

5.1 OGGETTO

Mondial Assistance indennizza l'Assicurato, nel limite di € 1.000,00 per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.

L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

- a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc...);
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cinesprese, ecc.);
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc...);
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 ore nella riconsegna del bagaglio registrato, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € 200,00, fermo restando il capitale assicurato. Mondial Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

e) le spese comprovate, sostenute dall'Assicurato per il rifacimento/duplicazione dei documenti di identità (Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida), nei casi di furto, rapina o scippo fino ad un massimo di € 100,00, in aggiunta al massimale assicurato. Le spese suddette dovranno essere certificate dai relativi giustificativi di spesa.

L'assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell'Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte. L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.4.- Disposizioni Comuni.

5.2 LIMITAZIONI

5.2.1 - Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato:

- a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc...).

5.2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 200,00. I corredi fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggianti, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

5.2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Mondial Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

5.3 ESCLUSIONI

Mondial Assistance non indennizza:

- a) i danni agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
b) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
c) la distruzione dovuta all'usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio di liquidi, a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;
d) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
e) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
f) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato;
g) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati nella tenda da campeggio;
h) i danni verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
i) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento

- j) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- k) il denaro in ogni sua forma;
 l) i titoli di qualsiasi genere, i documenti, gli assegni, i traveller's chèques e le carte di credito;
 m) le chiavi;
 n) le monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, armi in genere, telefoni portatili, personal computers, le pellicole cinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc;
 o) gli occhiali (lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni natura;
 p) le attrezzature sportive di ogni genere, caschi;
 q) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante;
 r) le derrate, i vini e i liquori;
 s) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

5.4 DISPOSIZIONI COMUNI

L'indennizzo verrà corrisposto:

- a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e pertanto Mondial Assistance pagherà gli eventuali danni fino a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 C.C.
 b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
 c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. L'indennità non può eccedere l'ammontare del danno subito, né prendere in conto i danni indiretti;
 d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno;
 e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

5.5 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di 60 gg.

- Avvertenza -

5.6 IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve dare avviso scritto a **Mondial Assistance Europe N.V. – Rappresentanza Generale per l'Italia** - Piazzale Lodi, 3 - 20137 MILANO entro **5 giorni** dal rientro, fornendo dati anagrafici, numero di polizza **High Protection Insurance PLUS nr. 186601** ed indicando, inoltre:

- 5.6.1 **in caso di furto, rapina, scippo**
 - denuncia, in originale, presentata entro 48 ore dall'evento, alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto e documentazione attestante il valore;
 - copia del reclamo inviato al soggetto a cui è stato affidato il bagaglio;
 5.6.2 **in caso di mancata riconsegna da parte del Vettore o manomissione del contenuto**
 - rapporto di irregolarità bagaglio, in copia;
 - biglietto aereo, in copia;
 - risposta del Vettore attestante la manomissione o il mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
 - elenco dettagliato di quanto non riconsegnato od asportato e documentazione attestante il valore;
 5.6.3 **in caso di distruzione totale o parziale**
 - constatazione scritta del danno da parte di una Autorità competente o responsabile o in loro mancanza di un testimone. Qualora la distruzione si stata causata dal Vettore la constatazione deve esser effettuata dal personale preposto.
 - in caso di danneggiamento da parte del Vettore, importo da quest'ultimo riconosciuto a titolo di rimborso.

6. ASSISTENZA AL VEICOLO

6.1 OGGETTO

In caso di guasto od incidente all'auto od alla moto (di seguito definite "veicolo") utilizzato per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o del soggiorno, Mondial Assistance provvede, tramite la Centrale Operativa, ad organizzare ed erogare, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- a) traino del veicolo dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata. Mondial Assistance tiene a proprio carico le spese di trasporto fino a € 130,00;
 b) invio di un taxi, a seguito del traino del veicolo effettuato da Mondial Assistance, per permettere all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. Mondial Assistance rimborsa l'Assicurato fino ad un importo di € 200,00.
 c) inoltre, se il veicolo utilizzato è di proprietà dell'Assicurato: rimborso spese di custodia del veicolo fino al rientro dell'Assicurato e fino all'importo massimo di € 100,00.

6.2 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è operante se il veicolo utilizzato dall'Assicurato è immatricolato in Italia da non più di 10 anni, decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina al momento della partenza e, comunque, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data prevista per l'inizio del viaggio.

- Avvertenza -

6.3 IN CASO DI SINISTRO

6.3IN CASO DI SINISTRO

Per ogni richiesta di assistenza, l'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- a) numero di polizza **High Protection Insurance PLUS nr. 186601**;
 b) dati anagrafici e codice fiscale;
 c) dati identificativi del veicolo;
 d) tipo di intervento richiesto;
 e) luogo del fermo tecnico o dell'incidente e recapito temporaneo.

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. +39 02 26 609.285
Fax +39 02 70 63 00 91

7. ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO

7.1 REPERIMENTO DI UN LEGALE

Mondial Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Mondial Assistance tiene a proprio carico le relative spese fino a € 2.500,00 per periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

7.2 ANTICIPO CAUZIONE

Mondial Assistance costituisce, fino a € 15.000,00 per periodo assicurativo, in nome e per conto dell'Assicurato stesso e per i soli fatti di natura colposa:

- la cauzione penale pretesa per consentire la liberazione;
- l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro.

Mondial Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa;

7.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

La garanzia è valida dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di 60 gg.

- Avvertenza -

7.4 IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, specificando:

- a) dati anagrafici e recapito telefonico;
 b) numero di polizza **High Protection Insurance PLUS nr. 186601**;
 c) tipo di intervento richiesto.

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. +39 02 26 609.285
Fax +39 02 70 63 00 91

8. GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI

8.1 GARANZIE ALLA PERSONA

Prestazioni valide, in Italia, per massimo di due persone (genitori, coniuge o figli) anche non conviventi.

8.1.1 - Consulenza sanitaria

Informazione ed orientamento medico telefonico

Quando l'Assicurato necessita di informazioni e/o consigli medico-generici, la Guardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.

Consulenza sanitaria di Alta specializzazione

Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, Mondial Assistance mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione o per individuare eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.

8.1.2 - Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate

Tramite la Centrale Operativa, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, possono essere organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i centri convenzionati con Mondial Assistance più vicini alla residenza dell'Assicurato. La Centrale Operativa, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti.

I costi delle prestazioni sono interamente a carico dell'Assicurato.

8.1.3 - Invio di un medico o di un'ambulanza al domicilio

Quando l'Assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo medico curante, Mondial Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità, tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati.

In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Mondial Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso.

8.1.4 - Trasferimento ad un centro di alta specializzazione

Quando, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica di Mondial Assistance, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di Alta Specializzazione, Mondial Assistance provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico, prendendo a carico i costi fino ad un massimo di € 1.300,00.

8.2 GARANZIE PER L'ABITAZIONE

Prestazioni valide, in Italia, per una sola abitazione e per un solo intervento

8.2.1 - Invio di un elettricista per interventi urgenti

Quando intervenga un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione assicurata che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d'incendio, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento di manutenzione straordinaria, Mondial Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per risolvere il problema. Resta a carico di Mondial Assistance l'uscita dell'elettricista e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di € 100,00 per evento, IVA inclusa.

8.2.2 - Invio di un fabbro per interventi urgenti

Quando, in caso di furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura della propria abitazione, od in caso di rottura delle chiavi di casa oppure di mal funzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nella propria abitazione, l'Assicurato necessita del pronto intervento di un fabbro, Mondial Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema. Resta a carico di Mondial Assistance l'uscita del fabbro e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100,00 per evento, IVA inclusa.

8.2.3 - Invio di un idraulico per interventi urgenti

Quando intervenga una rottura, un'otturazione od un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento; Mondial Assistance, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema. Resta a carico di Mondial Assistance l'uscita dell'idraulico e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza del massimale di € 100,00 per evento, IVA inclusa.

8.2.4 - Spese di albergo

Quando a seguito di uno degli eventi indicati nelle garanzie di cui sopra o in caso di forza maggiore, l'Assicurato deve, per obiettive ragioni d'inagibilità, lasciare la propria abitazione, Mondial Assistance provvede a prenotare un albergo per l'Assicurato ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento sino alla concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per anno assicurativo, IVA inclusa.

8.2.5 - Guardia giurata per sorveglianza locali

Quando, a seguito di furto o tentato furto, i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati non sono più operativi, Mondial Assistance, fornisce una guardia giurata appartenente ad un'organizzazione convenzionata, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino ad un tempo massimo di 10 ore di piantonamento. Decorse le 10 ore, il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.

- Avvertenza -

8.3 IN CASO DI SINISTRO

In caso di necessità, i familiari dell'Assicurato possono contattare la Centrale Operativa al numero:

+39 02 26.609.258

indicando con precisione:

- a) il tipo di assistenza richiesto;
 b) dati anagrafici e codice fiscale di chi necessita di assistenza;
 c) numero di polizza **High Protection Insurance PLUS nr. 186601**;
 d) indirizzo del luogo da cui si chiama;
 e) eventuale recapito telefonico.

N.B.: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, l'Assicurato dovrà farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua chiamata di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo.

N.B.: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, l'Assicurato dovrà farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua chiamata di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo.



Mondial Assistance Europe N.V.
 Sede Legale: Poeldijkstraat 4, CAP 1059 VM Amsterdam PAESI BASSI

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni da De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) e dall'Autorità Olandese per i Mercati Finanziari (AFM) con il numero 12000567

Rappresentanza Generale per l'Italia: 20137 Milano (Italia) - P.le Lodi, 3

E-mail: info@mondial-assistance.it - www.mondial-assistance.it

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 24 giugno 2010, al n. 1.00086 dell'appendice all'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

